

REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/92 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1992

che stabilisce, per il 1993, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia ⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 6, la Comunità e la Svezia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1993 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1993 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio fissare, in particolare, il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca ⁽⁵⁾, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certifi-

cato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sull'accesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee di base senza limitazione quantitativa;

considerando che la convenzione firmata dalla Danimarca e dalla Svezia il 31 dicembre 1932 relativa alle condizioni di pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti prevede che ciascuna di esse autorizzi l'accesso dei pescherecci della controparte nella propria zona di pesca nel Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia nautiche dalle coste ed in talune zone dell'Øresund e del Mar Baltico fino alle linee di base senza limitazione quantitativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese nella zona di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00' N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1993 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'Øresund.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

— Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hamnsthölm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.